



Prot. n. 2772/2014
Pratica Edile N° 01/2014 Conc. (SUAP)

Biancavilla, 29 MAG. 2014

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE

- **VISTA** la domanda presentata in data 04.02.2014 prot. n. 2772 dal Signor Ingrassia Giuseppe nato a Maletto (CT) il 25.11.1964, C.F. NGR GPP 64S25 E854L nella qualità di comproprietario con il coniuge Signora Leocata Piera nata a Catania il 26.12.1967, C.F. LCT PRI 67T66 C351S, entrambi residenti a Biancavilla in Via Del Panieraio n. 9, intesa ad ottenere il rilascio della concessione edilizia per l'esecuzione dei lavori di costruzione di un fabbricato a piano terra con soppalco, da adibire alla lavorazione e trasformazione di prodotti agricoli, da sorgere in questo Comune in C/da Poggio Rosso Sottano s.n.c, distinto al N.C.T. al foglio 48 particelle nn. 25 e 141, ai sensi dell'art. 22 della L.R. 71/78 e successive modifiche ed integrazioni;
- **VISTI** gli atti tecnici ed amministrativi;
- **VISTA** la determina Sindacale n. 11 del 02.04.2014 avente oggetto: "Nomina Responsabili di Posizione Organizzativa periodo 01.04.2014 - 31.08.2014";
- **VISTO** il parere dell'Ufficio Tecnico Comunale espresso in data 07.03.2014, con le sue motivazioni che qui di seguito si riportano:
- **VISTA ed esaminata l'istanza, si evince che il lotto di terreno su cui si intende edificare il fabbricato da adibire alla lavorazione e trasformazione di prodotto agricoli, ai sensi dell'art. 22 della L.R. 71/78 e successive modifiche ed integrazioni ricade: a) in zona "E" (zona agricola) del P.R.G. vigente; b) all'interno di aree tutelate per legge di interesse paesaggistici ai sensi dell'art. 142 Decreto Legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio, ai sensi dell'art. 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137). Vista la L.R. n. 71/78 art. 22 comma 2 lettera f): "distanza dagli insediamenti abitativi ed opere pubbliche previste dagli strumenti urbanistici non inferiore a mt. 200, ad esclusione di quanto previsto dalla lettera c)". Visto quanto sopra e per le seguenti motivazioni, si esprime parere contrario al rilascio della concessione edilizia per la realizzazione di un fabbricato da adibire alla lavorazione e trasformazione di prodotti agricoli in quanto in contrasto con la L.R. n. 71/78 art. 22 comma lettera f), poiché il lotto di terreno su cui si intende edificare il fabbricato ricade ad una distanza interiore a mt. 200 dalla zona "F2" (attrezzature pubbliche ed uso pubbliche. Le zone classificate "F2" sono destinate alla creazione di parchi pubblici del P.R.G. vigente);**
- **VISTA** la comunicazione del 14° Servizio della 5^ Area P.O. prot.n. 5741 dell'11.03.2014, notificata in data 13.03.2014, con la quale per i motivi di cui al parere istruttorio allegato alla stessa, veniva dato avvio del procedimento di diniego alla richiesta di concessione edilizia per l'esecuzione dei lavori di cui sopra, ai sensi della L.R. 30.04.1991, n. 10 e successive modifiche ed integrazioni, (art. 23 L.R. 28 dicembre 2004 n. 17), assegnando 10 (dieci) giorni da ricevimento della su citata comunicazione, per presentare per iscritto eventuali osservazioni anche corredati da documenti sul parere espresso;
- **CONSIDERATO** che i richiedenti non hanno fatto pervenire osservazioni nei termini di cui all'art. 11 bis della L.R. 10/91, così come introdotto dall'art. 23 della L.R. n.17/2004, questo Ufficio riporta il parere istruttorio del 07.03.2014;
- **VISTA** la determina Sindacale n. 58 del 14.09.2000 avente oggetto "Commissione Edilizia Comunale, attribuzione funzioni al Capo della V area Funzionale";
- **VISTI** i regolamenti edilizi, d'igiene e di polizia urbana;
- **VISTO** il Regolamento Edilizio Comunale e Norme di Attuazione;
- **VISTE** le leggi 17 agosto 1942 n. 1150, 6 agosto 1967 n. 765 e 28 gennaio 1977 n. 10, nonché le leggi Regionali 6 agosto 1967, n. 765, 31 marzo 1972, n. 19, 27 dicembre 1978, n. 71, 10 agosto 1985, n. 37 e successive modifiche ed integrazioni;
- **VISTO** altresì il Decreto dell'Assessore Regionale del Territorio ed Ambiente n. 773/DRU del 6 novembre 1993, trasmesso a questo Comune con nota assessoriale 9 novembre 1993 gruppo XXXIII Prot. n. 12425, ed



COMUNE DI BIANCAVILLA (Provincia di Catania)
Cod. Fisc. 80009050875 - P.I. 01826320879

annotato al protocollo generale del Comune il 28 dicembre 1993 al n. 025038 di prot., e, con detto decreto è stato approvato il P.R.G., con prescrizioni, esecutive, pubblicato altresì sulla G.U.R.S. n. 4 Parte I del 22.01.1994;

- **VISTO** il Decreto del Dirigente Generale dell'Assessorato Regionale Territorio ed Ambiente Dipartimento Regionale Urbanistica n. 1318 del 13.11.2003, con il quale approva la variante al P.R.G. vigente;
- **VISTO** l'Ordinamento Amministrativo degli EE.LL. vigente nella regione siciliana e successive modifiche ed integrazioni;

NEGA LA CONCESSIONE EDILIZIA

ai Signori Ingrassia Giuseppe nato a Maletto (CT) il 25.11.1964, C.F. NGR GPP 64S25 E854L e Leocata Piera nata a Catania il 26.12.1967, C.F. LCT PRI 67T66 C351S, entrambi residenti a Biancavilla in Via Del Panieraio n. 9, nella qualità di comproprietari, per l'esecuzione dei lavori di costruzione di un fabbricato a piano terra con soppalco, da adibire alla lavorazione e trasformazione di prodotti agricoli, da sorgere in questo Comune in C/da Poggio Rosso Sottano s.n.c, distinto al N.C.T. al foglio 48 particelle nn. 25 e 141, ai sensi dell'art. 22 della L.R. 71/78 e successive modifiche ed integrazioni, per i seguenti motivi che così si relazionano: - **VISTA ed esaminata l'istanza, si evince che il lotto di terreno su cui si intende edificare il fabbricato da adibire alla lavorazione e trasformazione di prodotti agricoli, ai sensi dell'art. 22 della L.R. 71/78 e successive modifiche ed integrazioni ricade: a) in zona "E" (zona agricola) del P.R.G. vigente; b) all'interno di aree tutelate per legge di interesse paesaggistici ai sensi dell'art. 142 Decreto Legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio, ai sensi dell'art. 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137). Vista la L.R. n. 71/78 art. 22 comma 2 lettera f): "distanza dagli insediamenti abitativi ed opere pubbliche previste dagli strumenti urbanistici non inferiore a mt. 200, ad esclusione di quanto previsto dalla lettera c)". Visto quanto sopra e per le seguenti motivazioni, si esprime parere contrario al rilascio della concessione edilizia per la realizzazione di un fabbricato da adibire alla lavorazione e trasformazione di prodotti agricoli in quanto in contrasto con la L.R. n. 71/78 art. 22 comma lettera f), poiché il lotto di terreno su cui si intende edificare il fabbricato ricade ad una distanza inferiore a mt. 200 dalla zona "F2" (attrezzature pubbliche ed uso pubbliche. Le zone classificate "F2" sono destinate alla creazione di parchi pubblici del P.R.G. vigente";**

Contro il presente provvedimento, ai sensi dell'art. 3, comma 4°, della L. 241/90 e L.R. 10/91, è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale di Catania, entro 60 giorni dalla data di notificazione oppure, in via alternativa, ricorso al Presidente della Regione Siciliana, da proporre entro 120 giorni dalla notificazione.

Il presente provvedimento deve essere notificato:

Ai Signori Ingrassia Giuseppe nato a Maletto (CT) il 25.11.1964 e
Leocata Piera nata a Catania il 26.12.1967
Via Del Panieraio n. 9
BIANCAVILLA

E trasmesso:

Al Geom. Furnari Alfio
Via Vittorio Emanuele n. 130
BIANCAVILLA

Al Comando dei VV.UU.
S E D E

Il Responsabile del 14° Servizio P.O. V^ Area Tecnica
Dott. Arch. Grasso Salvatore

Il Responsabile della P.O. V^ Area Tecnica
Dott. Ing. Placido Mancari

